

Bruxelles, 15 settembre 2015
(OR. en)

11560/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0180 (NLE)**

TRANS 262

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12 ^a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici
----------	--

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in occasione della 12^a assemblea generale
dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)
con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali
per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("convenzione COTIF"), con la decisione 2013/103/UE del Consiglio¹.
- (2) Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
- (3) Nel corso della sua 12^a sessione, che si terrà dal 29 al 30 settembre 2015, l'assemblea generale istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF ("assemblea generale"), dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici D (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati a essere utilizzati nel traffico internazionale - APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale - ATMF).

¹ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

- (4) La posizione dell'Unione in merito a taluni punti dovrebbe essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, poiché le decisioni che l'assemblea generale deve prendere in merito a tali modifiche sono atti che hanno effetti giuridici e il cui oggetto è di competenza dell'Unione.
- (5) Le modifiche della convenzione COTIF hanno gli obiettivi di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e un riferimento alla definizione di "detentore", conformemente al diritto dell'Unione, e di modificare alcune norme relative al finanziamento, all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni da parte dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), nonché di apportare talune modifiche amministrative di minore importanza.
- (6) Le modifiche dell'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.
- (7) Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) hanno lo scopo di chiarire il proprio ambito di applicazione con la soppressione del riferimento ad "altri materiali ferroviari".
- (8) Le modifiche delle appendici D (CUV), F (APTU) e G (ATMF) della convenzione COTIF, nonché talune modifiche della stessa convenzione COTIF, sono di competenza dell'Unione e sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (9) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in occasione della 12^a assemblea generale sia basata sull'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12^a assemblea generale nell'ambito della convenzione COTIF è conforme all'allegato della presente decisione.
2. Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Le decisioni della 12^a assemblea generale, una volta adottate, sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

1. Documenti di riferimento

I documenti relativi alla revisione della COTIF e delle sue appendici sono disponibili sul sito web dell'OTIF:

<http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html>.

2. Osservazioni e posizioni relative ai punti dell'ordine del giorno

Punto 1. Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 2. Adozione dell'ordine del giorno

Documenti: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 3. Formazione del comitato "Credenziali"

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 4. Organizzazione del lavoro e designazione dei comitati ritenuti necessari

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 5. Elezione del segretario generale per il periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Documenti: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Entrambi i candidati al posto provengono da Stati membri dell'UE (Austria e Francia).

Punto 6. Membri dell'OTIF - Situazione generale

Documento: AG 12/6.

Diritto di voto esercitato da: non applicabile.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 7. Quadro di bilancio

Documenti: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 8. Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base

Documenti: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata:

Appoggio alle modifiche dell'articolo 3 (Cooperazione internazionale) (che consistono in una modifica redazionale per sostituire il riferimento alle "Comunità europee" con il riferimento all'"Unione europea").

Appoggio alle modifiche dell'articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di "detentore" in linea con il diritto dell'UE.

Appoggio alle modifiche dell'articolo 20 (Commissione di esperti tecnici), in quanto necessarie per aggiornare le regole uniformi APTU e ATMF al fine di mantenerne la conformità al diritto dell'UE.

Altre modifiche: nessuna posizione dell'UE.

Punto 9. Revisione parziale dell'appendice B (RU CIM)

Documento: AG 12/9.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: prendere atto della relazione del segretario generale sullo stato di avanzamento e il proseguimento dei lavori sulla revisione di questa appendice.

Punto 10. Revisione parziale dell'appendice D (RU CUV)

Documenti: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata:

Appoggio alle modifiche dell'articolo 9 e della relazione esplicativa, in linea con la posizione dell'UE presentata in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF¹, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell'UE.

Il nuovo articolo 1 proposto dalla Germania nel documento AG 12/10 Add.3 è stato discusso e appoggiato da un gruppo di lavoro dell'UE costituito da rappresentanti degli Stati membri e del settore ferroviario che si è riunito il 26 novembre 2014. Una disposizione analoga esiste anche in CIM (Articolo 2 - Prescrizioni di diritto pubblico). Occorre dunque sostenere anche questa proposta.

Punto 11. Revisione parziale dell'appendice F (RU APTU)

Documento: AG 12/11.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata: appoggio alla modifica dell'articolo 3 volta a chiarire l'ambito di applicazione mediante la soppressione dei termini "altri materiali ferroviari" e alla pertinente modifica della relazione esplicativa.

¹ Decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25^a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 26).

Punto 12. Revisione dell'appendice G (RU ATMF)

Documento: AG 12/12.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata: appoggio alle modifiche degli articoli 1 e 3 volte a chiarire l'ambito di applicazione mediante la soppressione dei termini "altri materiali ferroviari" e alla pertinente modifica della relazione esplicativa.

Punto 13. Relazione esplicativa riveduta e consolidata

Documenti: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: prendere atto della relazione esplicativa riveduta e consolidata e dare mandato al segretario generale di includere le spiegazioni adottate da questa assemblea generale che riguardano le modifiche della COTIF e delle sue appendici adottate dalla medesima. Ciononostante, la frase "... apply to the activities of the ECM, or ..." va stralciata nelle spiegazioni relative all'articolo 3 bis, punto 10, seconda frase. Inoltre, nella versione tedesca le spiegazioni relative all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, dovrebbero essere modificate come segue:

"In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, ~~sollte der Halter für die Zuweisung einer ECM für seine Fahrzeuge zuständig sein~~ *obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen.*"

Punto 14. Diritto ferroviario unificato

Documento: AG 12/14.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 15. Relazione sulle attività del comitato amministrativo nel periodo che va dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2015

Documento: AG 12/15.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 16. Elezione del comitato amministrativo per il periodo che va dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018 (Composizione e presidenza)

Documento: AG 12/16.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 17. Data provvisoria della 13a assemblea generale

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: non applicabile.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 18. Varie ed eventuali

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 19. Eventuali mandati dell'assemblea generale

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 20. Relazioni delle commissioni, se del caso

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 21. Adozione di decisioni, mandati, raccomandazioni e altri documenti dell'assemblea generale (documento finale)

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: da definire in loco.
